

ABSTRACT MODELLO 231



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 ADOTTATO DALLA SOCIETÀ GIANGRASSO GROUP S.R.L.

La Società Giangrasso Group S.r.l. (di seguito anche soltanto “la società”), tramite apposita delibera del CdA, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/01.

La società ha, inoltre, nominato un Organismo di Vigilanza ed ha adottato un Codice Etico ed un Sistema Disciplinare (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Il D. Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L’eventuale colpa dell’impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l’ente viene dichiarato responsabile perché non si è saputo concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

➤ In base all’art 5 del D.lgs. 231/01 l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Soggetti Apicali”, come ad esempio, gli Amministratori);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “**Soggetti sottoposti**”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L’ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità dell’ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell’autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l’omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) ed i reati ambientali (art. 25 undecies); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell’ente è oggi divenuta estremamente attuale.

- Le sanzioni che possono colpire la Società, laddove la responsabilità ex D.lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall’art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all’entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell’Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per “quote”: l’importo della quota può variare da un minimo di € 258,22 euro ad un massimo di € 1.549,37. In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all’Ente è di € 25.822,84 mentre la sanzione massima è di € 1.549.370,70.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall’art 13 del D.lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell’**art 9, comma 2**, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) L’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.
- 2) In caso di reiterazione degli illeciti (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Confisca

La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell’art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. “confisca per equivalente”).

Inoltre, la Legge di conversione (L.157/2019) ha introdotto l'applicabilità a determinati reati (artt. 2,3,8 e 11 D.Lgs 74/2000) della cd. "confisca allargata" cioè del denaro o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere di punibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. (artt. 12 ter D.Lgs 74/2000 e 240 bi c.p.)

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, **l'art. 6** del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora l'ente dimostri che:

- a) L'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello").
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza).
- c) Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello.
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), **l'art 7** del Decreto dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione dell'ente nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

- Il Modello di Organizzazione e Gestione “fotografa” l’intera organizzazione della Società, dall’area amministrativa fino all’area operativa; in ciascun settore della Società vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. “Analisi dei rischi”) ed elaborate le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società (Parti Speciali, Protocolli di Controllo).

LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

L’elenco dei reati presupposto previsto dal D. Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento e negli ultimi anni sono stati inserite varie nuove fattispecie.

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli richiamati dai seguenti articoli del D. Lgs. n. 231/2001:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il Patrimonio, modificati con Legge 190/2012, Legge 69/2015, con Legge 3/2019 e con D.Lgs. 75/2020 (art 24 e 25 D.Lgs.n. 231/01).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art 24 bis D.Lgs.n. 231/01).
- Delitti di criminalità organizzata (art 24 ter D.Lgs.n. 231/01).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio, modificato dalla Legge 190/2012, dalla Legge 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020 (Art.25 D.Lgs 231/2001).
- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 con D. Lgs. 125/2016 (art 25 bis D.Lgs.n. 231/01).
- Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
- Reati societari (art 25 ter D.Lgs.n. 231/01).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art 25 quater D.Lgs 231/01).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25 quater.1 D.Lgs 231/01).
- Delitti contro la personalità individuale (art 25 quinquies D.Lgs.n. 231/01).
- Abusi di mercato (art 25 sexies D.Lgs 231/01).
- Reati Transnazionali (art. 10 L. 146/2006).
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art 25 septies D.Lgs 231/01).
- Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art 25 octies D.Lgs 231/01).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 25 octies.1 D.Lgs.n. 231/01).
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art 25 novies D.Lgs 231/01).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art 25 decies D.Lgs 231/01).
- Reati ambientali (art 25 undecies D.Lgs.n. 231/01).

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25-duodecies D.Lgs.n. 231/01).
- Razzismo e xenofobia (art 25-terdecies D.Lgs.n. 231/01).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art 25-quaterdecies D.Lgs.n. 231/01).
- Reati tributari (art 25-quinquiesdecies D.Lgs.n. 231/01).
- Reato di Contrabbando (art 25 sexiesdecies D.Lgs.n. 231/01).
- Delitti contro il patrimonio culturale (art 25 septiesdecies D.Lgs.n.231/2001).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art 25 duodevicies D.lgs. 231/2001).

IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ GIANGRASSO GROUP S.R.L.

La Società ha adottato un Codice Etico quale “Carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i

propri stakeholder interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della Società, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli stakeholder.
- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno.
- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli stakeholder devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.
- La Società non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l’integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.
- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società ed il rapporto di fiducia con gli stakeholder. Analogamente, dall’osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.
- L’osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la società.

IL CODICE ETICO È CONSULTABILE SUL SITO DELLA SOCIETÀ

IL SISTEMA DISCIPLINARE

La società ha adottato un Codice Sanzionatorio, ai sensi dell'art 6, comma 2, lett e) e comma 2 bis, lett. d) e dell'articolo 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001. Uno degli elementi essenziali per la costruzione, attuazione e mantenimento di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione è, infatti, l'esistenza di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso (protocolli/procedure interne richiamate dal Modello stesso, Codice Etico, circolari ed ordini di servizio, ecc.).

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per la valenza esimente del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti. Le violazioni del Modello organizzativo e del Codice Etico saranno assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel Codice Sanzionatorio, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale dell'autore del reato e dall'esito del relativo giudizio; tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

L'esistenza di un sistema disciplinare per i lavoratori subordinati ovvero delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno o più soggetti apicali, è connaturato al rapporto di lavoro, così come previsto dalla normativa civilistica. In particolare, il legislatore ha esplicitamente posto in capo al prestatore di lavoro un dovere di diligenza e di fedeltà nello svolgimento dei propri compiti, nonché la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere all'applicazione di sanzioni disciplinari a fronte di comportamenti non coerenti con tali obblighi.

Naturalmente, la risposta sanzionatoria deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione commessa e deve rispettare le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nel vigente Contratto Collettivo Nazionale applicato dalla Società.

Ai sensi della disciplina in esame, pertanto, sono sottoposti al presente Sistema Disciplinare i soggetti apicali della Società, il personale dipendente e quello non dipendente della Società (in base alla sottoscrizione di specifiche "clausole 231" nei relativi contratti di collaborazione/consulenza/fornitura.)

PROTOCOLLI DI CONTROLLO: IL SISTEMA DEI CONTROLLI PREVENTIVI DELLA SOCIETÀ GIANGRASSO GROUP S.R.L.

Obiettivo dei Protocolli di controllo adottati dalla Società è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nelle attività sensibili, mantengano condotte conformi alla politica adottata dalla Società, tali da prevenire la commissione dei reati presupposto richiamati nel D.lgs. n. 231/01.

La Società ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività.

In ogni caso la Società ha strutturato il proprio sistema di controlli preventivi affinché lo stesso non possa essere aggirato, se non fraudolentemente.

ILLECITI POTENZIALMENTE RILEVANTI PER LA SOCIETÀ GIANGRASSO GROUP S.R.L.

Per conseguire gli obiettivi di prevenzione più volte citati, sono state individuate le cosiddette aree “sensibili” al compimento dei reati richiamati nel Decreto (c.d. “reati presupposto”).

La “Mappatura” è stata effettuata valutando lo svolgimento e la conduzione dei processi tipici della società e confrontando le prassi con i reati presupposto previsti nel Decreto; i risultati sono stati formalizzati nel documento “Analisi dei rischi” e sarà oggetto di periodica verifica da parte dell’Organismo di Vigilanza con il supporto delle funzioni della Società coinvolte.

In base alle risultanze delle attività di identificazione dei rischi, sono state sviluppate specifiche Parti Speciali, volte a prevenire il rischio di commissione dei seguenti “reati potenzialmente più a rischio” per la società:

- Reati contro la PA (art 24 e 25 D. Lgs. 231/01).
- Reati societari (art 25 ter D.Lgs. 231/01).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto-riciclaggio (art 25 octies D.Lgs. 231/01).
- Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs 231/2001).
- Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis 1 D.Lgs 231/2001).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs 231/2001).
- Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs 231/2001).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs 231/2001).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs 231/01).

Per la trattazione completa degli argomenti si rinvia ai **Protocolli del Modello Organizzativo** adottato dalla società.

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio d’Amministrazione della Società, ai sensi dell’art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, l’**Organismo di Vigilanza (OdV)** possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dalla Società.

La Società mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dalla Società.
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure adottate dalla Società. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (**odvgiangrassogroup@gmail.com**).

Reporting da parte di esponenti della Società o di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante (in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing) fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SOCIETÀ GIANGRASSO GROUP È CONSULTABILE INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ.